

STATUTO

FREEDOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAIVANO NA VIA VITTORIO
IMBRIANI 41

Numero REA: NA - 1126203

Codice fiscale: 10699441217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

ARTICOLO III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono stabiliti nel seguente

STATUTO

Art.1) E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: "FREEDOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a responsabilità limitata".

La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Amministrativo nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci e sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla Legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice civile ed in quanto compatibili dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

Art.2) La società ha la sua sede legale nel Comune di Caivano. La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi nei modi, forme e termini di legge.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art.3) La Società Cooperativa ha durata a tutto il 31 dicembre 2050.

Art.4) È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'articolo 2514 c.c., si impone: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCOPO E OGGETTO

Art.5) La Società Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art.2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire tramite i propri soci servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett.a) dell'art.1 Legge 8 novembre 1991 n.381 ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ai bisogni di persone in situazione di difficoltà e di disagio in tutte le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e culturali e, in particolare, rivolti verso soggetti handicappati e soggetti con ritardo di apprendimento, nonché ai servizi rivolti alle persone anziane.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Il regolamento determinerà ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24.3.2006 n. 155 idonee forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto a favore della persona nelle diverse fasi del ciclo vitale:

- lo svolgimento di corsi di formazione in materia socio - sanitaria, pedagogica e criminologica;
- lo svolgimento di corsi di formazione per la cinematografia, il teatro e la telematica;
- il telesoccorso;
- lo svolgimento di attività di animazione a scopo educativo e di diffusione culturale, con l'organizzazione di eventi culturali, spettacoli e mostre e la cura di pubblicazioni;
- il mantenimento di corsi di recupero sociale per i minori in situazioni di esclusione e rischio sociale;
- la gestione di servizi di assistenza socio - sanitaria e pedagogica e di centri diurni socio - educativi;
- la gestione di centri di accoglienza, comunità educative e case famiglia.

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei

modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati. La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n.127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n.49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n.59. Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del C.I.C.R. in attuazione dell'articolo 3 comma 30 lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà:

- partecipare a gare d'appalto, sia pubbliche che private, protocolli, patti e convenzioni finalizzati a sostenere il consolidamento e lo sviluppo della cooperativa e/o alla promozione di nuova cooperazione sociale, di consorzi, di associazioni, gestire attività di ricerca, formazione e addestramento, realizzare anche in collaborazione con la Regione Campania e con il fondo sociale europeo, volto a stimolare e ad accrescere la conoscenza e la coscienza cooperativistica, nonché a promuovere specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività della cooperativa;
- promuovere e stabilire accordi con altri enti ed istituti pubblici, privati ed ecclesiastici, nazionali ed esteri, che abbiano identiche finalità e che comunque svolgono attività di interesse comune;
- aderire a consorzi tra cooperative similari che operano anche in sedi diverse al fine di favorire la diffusione del patrimonio di esperienze ed individuare momenti di servizio e di coordinamento comuni.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La società si avvarrà di professionisti iscritti nei relativi albi professionali per le attività specifiche.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie. Tutte le attività ed i servizi sopra indicati potranno essere forniti, oltre che a privati anche ad enti ed amministrazioni pubbliche. Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, la socie-

tà cooperativa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge."

CAPITALE SOCIALE

Art.6) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi) e non superiore al limite stabilito dalla legge.

SOCI - QUOTE

Art.7) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; ex art.2522 c.c..

Art.8) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali. I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie: a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti; b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art.2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della L.381/91. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art.9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice; b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto; c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge; d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art.10) Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art.2528 c.c..

Art.11) Le quote dei soci non possono essere cedute con effet-

to verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2530 c.c..

Art.12) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Art.13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che: abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso. Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art.2532 del codice civile.

Art.14) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art.2533 del Codice Civile.

Art.15) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.16) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Art.17) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'articolo 2514 del codice civile.

DECISIONE DEI SOCI

Art.18) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci. In tal caso

il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.19) Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Art.20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art.21) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art.2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.22) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri. Essi possono anche essere non soci, persone fisiche o persone giuridiche, sono rieleggibili, durano in carica per tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge. Il compenso dei membri del consiglio e del presidente sarà stabilito annualmente con decisione dei soci.

Art.23) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art.24) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza,

con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art.25) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art.26) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art.27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci. Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art.2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Art.28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art.29) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

COLLEGIO SINDACALE

Art.30) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.2543 e 2477 C.C. Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.31) Il patrimonio della società cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore ad Euro 25 (venticinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge; b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti; c)

da eventuali riserve straordinarie; d) da ogni altra riserva prevista per legge; e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

RISERVE LEGALI STATUTARIE VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER C.C.

Art.32) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art.33) E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato;

b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori. In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO

Art.34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art.2545 C.C. Ai sensi del comma 2 dell'art.2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI

Art.35) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 del codice civile. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.36) Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n.5/2003.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.37) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art.38) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia.

ARTICOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Salvo, nuova determinazione dei soci, la società per il primo triennio sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nelle persone di CELIENTO Dario, sopra generalizzato, quale Presidente e FONZINO Fabio e FALCO Alessandro, nato a Napoli il 28 dicembre 1993, codice fiscale FLC LSN 93T28 F839Q quali consiglieri, che dureranno in carica salvo revoca o dimissioni, ai sensi dell'articolo 2383, secondo comma, c.c..

CELIENTO Dario e FONZINO Fabio, sopra costituiti, accettano la carica sopra conferita dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea e delegando me Notaio al deposito del presente atto presso il competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO V - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

La società ha sede in Caivano (NA) alla via Vittorio Imbriani n.41.

ARTICOLO VI - PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2025.

ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenziali, che si indicano approssimativamente in euro 1.500,00 (millecinquecento e centesimi zero), sono a carico della società.

Per eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione pres-

so il Registro delle Imprese, i soci, come sopra costituiti, delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me notaio, ho dato lettura ai costituiti che l'approvano e lo sottoscrivono con me notaio nei modi di legge.

Consta di sei fogli per ventidue facciate.

Atto sottoscritto alle ore quindici e minuti cinquanta.

Firmati:

Dario CELIENTO

Fabio FONZINO

Carmin FALCO

Raffaele Federico Notaio - segue Sigillo

La presente copia, su supporto informatico, è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine per via telematica, ai sensi del D.M. n. 22/02/2007, mediante M.U.I. estesa agli atti e ai documenti trasmessi per via telematica.